



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI VITTORIO - PADRE PIO" CERIGNOLA



Circolare n. 314/2023-24

Cerignola, 06.05.2024

AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

SITO WEB

OGGETTO: Elezioni CSPI del 07.05.2024. - O.M. N. 234 del 05.12.2024

Come da O.M. N. 234 del 05.12.2024, relativa allo svolgimento delle Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che si svolgeranno domani 07.05.2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con seggio unico presso l'auditorium della S.S.1° Grado Padre Pio, si forniscono le seguenti informazioni:

DATA E LUOGO DEL VOTO

Quando si vota?

Si vota il 7 maggio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (art. 4)

Si può votare oltre le ore 17:00?

No. Ma se nelle scuole vi sono percorsi di educazione degli adulti la commissione può estendere tale orario. (cm 3210/24, paragrafo indizione delle elezioni)

E se non si può votare in una scuola il 7 maggio per ragioni varie?

Se in una scuola o territorio per una qualche ragione (calendario scolastico, sospensione attività didattiche ecc.) non si può votare il 7 maggio o anche i giorni consecutivi successivi, allora si differiscono le elezioni al primo giorno utile seguente non festivo. (art. 4 e cm 3210/24, paragrafo indizione delle elezioni)

IL DIRITTO DI VOTO

Chi ha il diritto di voto?

Possono votare docenti e ATA di ruolo e docenti e ATA supplenti con contratti fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale qual termine delle lezioni. (art. 6)

Un supplente breve e saltuario può votare?

Sì, se è stato nominato entro il giorno antecedente le votazioni (entro il 6 maggio) e la supplenza dura **almeno** fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni, fino al 30 giugno e fino al 31 agosto.



ISTITUTO COMPRENSIVO “DI VITTORIO - PADRE PIO” CERIGNOLA



No, se il suo incarico è di durata inferiore. (artt. 5, 6, 8 e cm 3210/24, paragrafo elettorato attivo e passivo)

I docenti possono votare per un grado diverso di quello di appartenenza?

No. I docenti dell'infanzia possono votare solo per la lista e i candidati dell'infanzia, quelli della primaria per la lista e i candidati della primaria, quelli della scuola media inferiore per la lista e i candidati della scuola media inferiore, quelli della scuola media superiore per la lista e i candidati della media superiore. (art. 6)

Il personale che nel giorno delle votazioni si trova fuori sede per servizio o è residente in comune diverso dalla sede di servizio può votare in altra scuola?

Sì, può votare in altra scuola in cui deve essere naturalmente presente la componente a cui appartiene. Deve fare domanda alla commissione della scuola dove intende votare e deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, che non voterà in altra sede. (art. 10)

Il personale che è assente dal servizio il giorno della votazione può votare lo stesso? Anche se assente per malattia?

Sì, può votare. L'Ordinanza dice che può votare il personale assente per "qualsiasi legittimo motivo". Ora, l'assenza per malattia, considerato che non a caso vi sono le ore giornaliere di reperibilità oltre le quali ci si può muovere da casa, è un legittimo motivo. Come sono legittimo motivo le assenze dal servizio per motivi sindacali, per aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro, di studio. Insomma chi è assente dal servizio può recarsi a votare. (art. 11)

Il personale sospeso dal servizio per motivi penali o disciplinari o sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare può votare?

No. In questo caso si perde il diritto di voto. (art. 11)

GLI ELENCHI DEGLI ELETTORI

Chi compila gli elenchi degli elettori?

La Commissione elettorale di Istituto. (art.21)

La commissione deve dare notizia del deposito degli elenchi degli elettori?

Sì. Mediante affissione di un avviso all'albo della scuola e/o sul sito istituzionale della scuola medesima. (art 21)

Si può fare reclamo avverso la compilazione degli elenchi?

Sì. Lo può fare, rivolgendosi alla commissione per iscritto, un appartenente alle componenti dei votanti entro tre giorni dall'affissione all'albo degli elenchi da parte della Commissione. La Commissione decide sul reclamo entro i tre giorni successivi. (art. 22)



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI VITTORIO - PADRE PIO" CERIGNOLA



Una volta che la Commissione ha consegnato ai seggi gli elenchi se ne può prendere visione?

Sì, se ne può prendere visione perché i seggi sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. (art. 22)

In quali elenchi va inserito il personale in assegnazione provvisoria?

Va inserito negli elenchi della scuola in cui presta effettivo servizio. (faq dell'11 marzo 2024 punto 14)

Cosa deve fare il personale trasferito o assegnato provvisoriamente altrove dopo che sono stati formati gli elenchi degli elettori?

Deve fare domanda, in carta semplice, alla commissione elettorale della scuola dove era in servizio

chiedendo la rettifica entro tre giorni dall'affissione all'albo degli elenchi *provvisori* degli elettori. Qualora il trasferimento sia avvenuto dopo la pubblicazione degli elenchi *definitivi* si avanza la domanda di cui sopra entro il giorno successivo alla pubblicazione.

La commissione può decidere fino al giorno precedente le elezioni e potrà rilasciare il certificato indicante la sede presso cui l'interessato può votare e l'elenco degli elettori dove era precedentemente inserito.

L'interessato all'atto del voto consegna il certificato che gli è stato rilasciato al seggio dove si reca a votare. (art. 23)

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE D'ISTITUTO

Quando si costituisce e si insedia la Commissione elettorale di Istituto?

Si costituisce entro il 22 marzo e si insedia entro il 23 marzo 2024. (art. 16)

Come si compone, chi la presiede, chi ne è il segretario, come opera?

È composta da cinque membri: dal Dirigente scolastico, membro di diritto, che la nomina, da due docenti e da due ATA della scuola. La presiede non necessariamente il Dirigente ma uno dei membri scelti dalla stessa commissione. Il segretario è nominato dal presidente. Opera con la presenza della metà più uno dei componenti, con voto a maggioranza e con la prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voto. (art. 16, 17)

COME TECNICAMENTE SI ESERCITA IL DIRITTO DI VOTO. LA VALIDITÀ DEL VOTO. LE PREFERENZE

L'elettore docente educatore ATA dirigente deve presentarsi con un documento di riconoscimento?

Sì, deve esibire un documento di riconoscimento. (art. 32)

Si può votare anche se non si esibisce il documento di riconoscimento?

Sì, ma in questo caso deve essere riconosciuto da uno dei componenti del seggio oppure deve essere riconosciuto da un altro elettore del seggio provvisto di



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI VITTORIO - PADRE PIO" CERIGNOLA



documento, oppure, ancora, deve esser riconosciuto da un altro elettore sprovvisto di documento ma a sua volta riconosciuto da un componente del seggio. (art. 32)

Come si vota?

Il voto si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale insediata presso ogni istituzione scolastica. Le schede (sulla base dei modelli trasmessi dal Ministero alle scuole) contengono le denominazioni delle liste presentate contrassegnate da specifico motto secondo l'ordine con cui le relative liste sono state presentate a livello nazionale. Il voto si esprime contrassegnando con una croce il numero romano che individua la lista prescelta nella scheda elettorale. (art. 33)

Quante preferenze si possono esprimere?

Il numero delle preferenze esprimibili varia a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente:

- **per la componente personale docente scuola infanzia: 1 preferenza**
- **per la componente personale docente scuola primaria: 4 preferenze**
- **per la componente personale docente scuola primo grado: 4 preferenze**
- per la componente personale docente scuola secondo grado: 3 preferenze
- per la componente personale dirigente scolastico: 2 preferenze
- **per la componente personale ATA: 1 preferenza**
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua tedesca: 1 preferenza
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua slovena: 1 preferenza
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole della Valle d'Aosta: 1 preferenza

Non si possono votare candidati di liste diverse da quella scelta. (art. 33)

Come si esprimono le preferenze?

Indicando nell'apposito spazio affianco al motto identificativo della lista il cognome del candidato oppure il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio. (art.33)

Più nel dettaglio: come si esprime il voto?

Se si vuole esprimere un voto solo alla lista si mette una croce sul numero romano che indica la lista. (art. 33)

Se si vogliono esprimere le preferenze, oltre a mettere la croce sul numero romano della lista, si scrive il cognome del candidato oppure il numero arabo assegnato al candidato nella lista prescelta. (art. 32)

Se si esprime solo la preferenza senza mettere la croce sulla lista il voto è valido solo per la preferenza oppure è valido anche per la lista?

Se si esprime solo la preferenza il voto è valido anche per la lista. (art. 33)



ISTITUTO COMPRENSIVO “DI VITTORIO - PADRE PIO” CERIGNOLA



Se si esprime una preferenza per un nome che non appartiene alla lista il voto è annullato o è valido?

Se si scrive un nome che non appartiene alla lista prescelta il voto sarà valido solo per la lista. (art. 33)

Se si esprime un numero di preferenze superiore a quelle consentite il voto è annullato o è valido? Il voto è valido per il numero consentito e viene cancellato l'ultima preferenza. Esempio: per le medie superiori si possono esprimere tre preferenze; se se ne esprimono quattro l'ultima viene ritenuta nulla dalla commissione. (art. 33)

Si può esprimere il voto tramite delega o per lettera?

No. Ci si deve recare al seggio di persona. (art. 32)

Un elettore in condizioni di disabilità tale per cui da solo non può esercitare il diritto di voto può votare per lettera o per delega? E se no come può votare?

Il voto anche per chi è in condizione di disabilità deve essere esercitato di persona. Può farsi accompagnare da una persona di sua fiducia e di sua scelta purché l'accompagnatore sia un elettore che vota nella stessa sede (non necessariamente nello stesso seggio). (art. 32)

RAPPRESENTANTI DI LISTA

Chi sono i rappresentanti di lista?

Sono docenti educatori ATA o dirigenti (appartenenti cioè alle componenti che votano) che possono assistere, a livello di istituto, sia alle operazioni di voto sia alle operazioni di scrutinio e, a livello provinciale, alle operazioni di scrutinio presso il nucleo elettorale provinciale e, a livello regionale, alle operazioni di scrutinio presso il nucleo regionale. Anche a livello nazionale si nominano rappresentanti di lista. (art. 29)

Il presentatore di lista può designare se stesso come rappresentante di lista?

Sì, il presentatore di lista può designare se stesso come rappresentante di lista. (art. 29 comma 2)

Come si diventa rappresentanti di lista?

Si diventa rappresentanti di lista dietro designazione da parte del presentatore di una lista. Il presentatore di ciascuna lista, componente per componente, invia tramite posta certificata al presidente della commissione elettorale centrale, ai coordinatori dei nuclei elettorali regionali e provinciali e ai presidenti delle commissioni elettorali di istituto i nominativi dei rappresentanti di lista. (art. 29)



ISTITUTO COMPRENSIVO “DI VITTORIO - PADRE PIO” CERIGNOLA



Può essere designato un rappresentante per una componente diversa dalla componente di appartenenza?

Sì può, ma alla condizione che le componenti abbiano lo stesso motto. Ad esempio per la Lista col motto “CGIL Valore scuola” è sufficiente un solo rappresentante per tutte le componenti a livello di scuola, di regione, di provincia, a livello centrale. (art. 29 comma 1)

Quanti rappresentanti di lista si possono nominare?

Se ne può nominare non più di uno per ogni commissione elettorale di istituto e per ogni nucleo elettorale regionale e provinciale. Oltre che uno per la commissione elettorale centrale. (art. 29)

Ma, essendo il presentatore di lista uno solo per componente (e per tutto il territorio nazionale, per tutte le regioni, per tutte le regioni province e per ogni singola scuola), può delegare il compito di far designare i rappresentanti ad altre persone?

Sì, il presentatore di lista può delegare ad altri la designazione.

Può un delegato del rappresentante di lista delegare a sua volta?

No. Per regola generale il potere delegato non è delegabile.

Come si designano i rappresentanti di lista?

Si comunicano da parte dei presentatori di lista o dal suo delegato i nominativi, da inviare esclusivamente ai recapiti ufficiali della scuola (pt elettronica, fax), dell'USR o dell'AT, precisando nella comunicazione che i rappresentanti di lista appartengono alla componente elettiva di riferimento. Nel caso in cui il rappresentante rappresenti una lista con un unico motto egli può essere designato per tutte le componenti, nonostante appartenga, come è ovvio, ad una sola di esse, in ogni caso sempre precisando a quale componente elettiva egli appartiene. (art. 29)

Cosa deve fare in più il delegato dal presentatore di lista nel momento in cui designa i rappresentanti di lista?

Nel comunicare i nominativi egli deve allegare l'atto di delega ricevuto dal presentatore di ciascuna lista. (art. 29)

Può un presentatore di lista delegare l'organizzazione sindacale a comunicare i nominativi dei rappresentanti di lista?

Sì, ciascun presentatore di ciascuna lista può delegare l'organizzazione sindacale a comunicare i nominativi dei rappresentanti di lista ai presidenti delle commissioni elettorali di scuola, ai nuclei elettorali provinciali e regionali e alla commissione centrale. (faq dell'11 marzo 2024 punto 5)



ISTITUTO COMPRENSIVO “DI VITTORIO - PADRE PIO” CERIGNOLA



RIPOSI COMPENSATIVI PER CHI È IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Chi ha fatto parte della commissione elettorale di Istituto ha diritto al riposo compensativo?

Sì. Il componente della commissione ha diritto al riposo compensativo. (art. 17)
Naturalmente ha diritto al riposo compensativo anche il componente del secondo seggio che non coincide con la commissione elettorale.

Chi ha ricoperto l'incarico di rappresentante di lista ha diritto al riposo compensativo?

Sì, ha diritto al riposo compensativo. (art. 29)

Chi ha fatto parte dei nuclei elettorali provinciali e regionali ha diritto al riposo compensativo?

Sì, ha diritto al riposo compensativo. (art.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ordinanza ministeriale 234 del 5 dicembre 2023 - Indizione elezioni CSPI, 7 maggio

[LINK](#)

Circolare Ministeriale 3210 del 22 gennaio 2024 - Elezioni CSPI 7 maggio, trasmissione OM 234/23 e indicazioni operative

[LINK](#)

Nota 8483 del 29 febbraio 2024 - Elezioni CSPI 7 maggio, indicazioni operative

[LINK](#)

FAQ

[LINK](#)

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Russo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c.2 D. Lgs 39/93)